

**Andrea Lollo\*, *Sindacato di costituzionalità e norme penali di favore*, Cedam, Wolters Kluwer, Milano, 2017, I-XII, 1-201, ISBN 9788813367497 (Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali)**

La materia penale costituisce, da sempre, il settore ordinamentale meno permeabile al sindacato di costituzionalità, segnatamente laddove si tratti di questioni in grado di produrre un'estensione del perimetro della rilevanza penale. Mentre il contenimento degli spazi dell'incriminazione suscita minore allarme, in virtù dello spirito garantistico che informa le disposizioni costituzionali in materia penale, la possibile estensione di tali ambiti per mano di un organo privo di diretta legittimazione democratica genera più di una preoccupazione, stante il carattere “negativo” della riserva di legge sancita dall'art. 25, comma 2, Cost. Riserva da cui, in modo costante, il Giudice delle leggi desume il divieto di pronunce additive *in malam partem*.

Sin dai suoi esordi la Corte costituzionale ha limitato in modo considerevole i propri margini di azione in tale materia, nell'intento di salvaguardare l'essenza garantistica insita nella formula endiadica sancita dall'art. 25, comma 2, Cost. Dapprima, dichiarando l'irrelevanza “istituzionale” delle norme penali di favore, al fine di salvaguardare l'effettività del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole; in seguito, introducendo il divieto di pronunce *in malam partem*, onde evitare sovrapposizioni con il ruolo del legislatore, segnatamente alla luce del principio di matrice liberale che presuppone una riserva in capo a quest'ultimo su ogni decisione in ordine all'*an*, al *quid* e al *quomodo* della punibilità.

Malgrado le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, il sindacato sulle norme penali di favore costituisce, dunque, l'ultima frontiera del sindacato di costituzionalità.

Tuttavia, alla funzione di *Magna Charta* del diritto penale, che raggiunge l'acme nei principi di frammentarietà e tassatività, si contrappone il rischio di un intollerabile diritto penale del “privilegio”. La “mano pigra” del legislatore, che raccoglie le condotte intollerabili della vita quotidiana attribuendo ad esse un rilievo penale, rischia di convertirsi in quella di un legislatore indolente, che irrazionalmente seleziona le condotte da punire, con il rischio di un *decalage* del meta-principio di rigidità costituzionale, ancor più grave laddove si versi in una materia che rinviene il *locus classicus* in un codice redatto in epoca pre-repubblicana.

La vieppiù profonda diffusione di una cultura costituzionalistica nella materia penale e il progressivo ampliamento della sfera di giuridicità dell'ordinamento (*Verrechtlichung*) suggeriscono un ripensamento del tema oggetto del lavoro, anche alla luce dei più recenti sviluppi della disciplina sovranazionale, da cui provengono in modo sempre più frequente degli obblighi di tutela penale per il legislatore nazionale.

Il Volume affronta i problemi sottesi al controllo di costituzionalità sulle norme penali di favore, proponendo uno schema teorico volto ad inquadrare limiti e forme di sindacabilità. Nel duplice, dichiarato, obiettivo di fotografare l'esistente e, nel contempo, di ridiscutere il dogma dell'insindacabilità, si affrontano, lungo il crinale della giurisprudenza costituzionale, sia le questioni connesse alla rilevanza, sia quelle concernenti i rapporti tra Corte costituzionale e legislatore con riguardo al divieto di pronunce ad effetti *in malam partem*. Il tutto nel tentativo di contemperare la naturale (e necessaria) tendenza espansiva della giustizia costituzionale con la (altrettanto naturale) ritrosia della materia penale ad essere oggetto di uno scrutinio di legittimità costituzionale.

Con riguardo alla prima questione, si indaga, dal punto di vista della rilevanza delle norme penali di favore, il problematico rapporto tra le esigenze ordinamentali di salvaguardia della primazia del principio di legalità costituzionale e quelle facenti capo all'imputato sotto processo, il quale ha diritto ad essere protetto dagli eventuali effetti negativi di norme retroattive (capitolo I). Con riguardo alla seconda questione, si indaga, invece, dal punto di vista del tema delle sentenze additive *in malam partem*, il problema delle relazioni tra legislatore e Corte costituzionale alla luce del principio della riserva di legge (capitoli II e III).

\* Dottore di ricerca in "Giustizia costituzionale e diritti fondamentali", presso l'Università di Pisa – Abilitato a Professore di II fascia di Diritto costituzionale